

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 27 maggio 1994, n. 19, (Norme in materia di assistenza economica) ed in particolare gli articoli 3, 5 e 7 che prevedono la concessione di contributi economici a favore di privati che versano in disagiate condizioni economiche o che hanno sostenuto spese straordinarie anche di tipo sanitario;

richiamato l'articolo 4 della legge regionale n. 19/1994, ed in particolare il comma 1, lettere a), b) e c) che stabilisce le situazioni che portano alla non concessione dei contributi integrativi al minimo vitale;

vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 13 – comma 6;

vista la legge regionale 11 dicembre 2001 n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta - Legge finanziaria per gli anni 2002/2004-. Modificazioni di leggi regionali) che ha modificato l'art. 1, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1994 n. 19, stabilendo che spetta alla Giunta regionale la determinazione di criteri e modalità per l'erogazione di contributi;

vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 (Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008) ed in particolare l'obiettivo n. 20, il quale prevede la definizione degli standard delle prestazioni sociali ed estende l'utilizzo di strumenti atti a garantire l'equità di accesso alle stesse e ai servizi;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 10 gennaio 2005, n. 25 concernente l'approvazione delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri relativi all'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 27.05.1994, n. 19, recante "Norme in materia di assistenza economica" e determinazione, dal 01.01.2005, dei limiti della situazione economica per l'accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge. Revoca della DGR 4169/2002";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 25 agosto 2006, n. 2445 concernente la nuova definizione delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi riservati, ai sensi dell'art. 23 della l.r. 04 settembre 1995, n. 39, e successive modificazioni, e delle modalità di intervento di sostegno economico per soluzioni di accoglienza urgente e temporanea ai sensi della l.r. n. 19/1994. Revoca della DGR n. 5004 del 24.12.2001;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 15 settembre 2006, n. 2638 concernente la ricostituzione della Commissione per l'esame delle domande di assistenza economica di cui all'art. 6 della legge regionale 27.05.1994, n.19. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 22.09.2003, n. 3422;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 29 dicembre 2006, n. 4173 concernente la proroga dal 1° gennaio 2007 della sperimentazione dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente, di cui all'art. 4 della legge

regionale. 4 settembre 2001, n. 18, approvata con DGR n. 2454/2004, prorogata con DGR n. 2432/2005 e n. 2260/2006;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 11 maggio 2007, n. 1266 concernente l'approvazione dell'indicatore regionale della situazione economica di cui all'art. 4 della legge regionale n. 18/2001 e all'obiettivo 20 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, che al punto 4 del deliberato stabilisce che la franchigia di € 65.000,00 per la casa di abitazione venga applicata a partire dal 01.07.2007;

richiamato l'art. 3, comma 4, della legge regionale 27 maggio 2004 n. 19, che prevede che i contributi integrativi al minimo vitale siano concessi per un periodo di tempo predeterminato sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico e che gli stessi siano sospesi automaticamente nel caso in cui il richiedente rifiuti soluzioni alternative, ivi comprese quelle di tipo lavorativo;

visto il punto 1) dell'art. 3, comma 2, dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 25 in data 10 gennaio 2005 che prevede, in una logica di autonomizzazione della situazione di bisogno, la definizione di un progetto individualizzato dal quale si evinca chiaramente il piano degli interventi programmati, concordato tra il Servizio Sociale e l'interessato, finalizzato al superamento dello stato di indigenza economica, laddove possibile;

considerato che per gli utenti ultrasessantacinquenni non è realizzabile la definizione di un progetto che preveda la possibilità di integrare le risorse economiche del nucleo con altre fonti di reddito quali attività lavorative;

ritenuto quindi opportuno garantire, per gli utenti ultrasessantacinquenni, l'integrazione al minimo vitale fino al 31 dicembre dell'anno in corso, con decorrenza come stabilito dal punto 2, lettera d), dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 25 in data 10 gennaio 2005, in quanto il loro bisogno risulta costante e non risolvibile con altri interventi;

considerato che, laddove nella famiglia anagrafica dell'anziano ultrasessantacinquenne siano presenti componenti adulti, l'integrazione al minimo vitale fino al 31 dicembre dell'anno in corso possa essere concessa solo quando i componenti adulti risultano inabili al lavoro in base alla Legge n. 118/1971, art. 12;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21 dicembre 2007 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 152102 ("Attivazione di interventi tecnico-professionali da parte del servizio sociale") attribuito al Servizio Famiglia e Politiche Giovanili;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del

combinato disposto degli artt. 13, comma 1 lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta dell' Assessore alla Sanità. Salute e Politiche Sociali Antonio FOSSON;

all'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il seguente ulteriore criterio per gli utenti ultrasessantacinquenni, relativo all'erogazione di contributi integrativi al minimo vitale di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19, (Norme in materia di assistenza economica) a integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 25 in data 10 gennaio 2005:
la concessione del contributo integrativo al minimo vitale agli utenti ultrasessantacinquenni, fino al 31 dicembre dell'anno in corso e con decorrenza come stabilito dal punto 2 lettera d) dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 25 in data 10 gennaio 2005;
2. di stabilire che la procedura di cui al punto 1) si applica anche laddove, nella famiglia anagrafica dell'anziano ultrasessantacinquenne, siano presenti componenti adulti, previa presentazione della certificazione della loro totale inabilità lavorativa, in base alla Legge n. 118/1971 art.12;
3. di stabilire che, per le situazioni di cui al punto 2), laddove non siano presentate le certificazioni previste, si applica la procedura di cui al punto 2) "Procedure di esame delle istanze" della deliberazione della Giunta regionale n. 25 in data 10 gennaio 2005.